

**FONDAZIONE CITTÀ DI RONCADE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE****Art. 1. Istituzione del Servizio**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Trasporto sociale istituito dalla Fondazione in risposta alle esigenze di mobilità di persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi di trasporto.

Art. 2. Oggetto e Finalità

il servizio di trasporto sociale, che mira a favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione, opera a favore delle persone anziane e/o con disabilità, aventi ridotta capacità motoria e con rete familiare non in grado di provvedere da sé al trasporto, che siano residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio comunale di Roncade che non trovano risposta al loro bisogno di mobilità attraverso i servizi pubblici o privati e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il trasporto sociale è gestito sulla base delle richieste dei singoli utenti.

Le richieste di persone non residenti, né domiciliate, né dimoranti nel Comune di Roncade potranno essere accolte in subordine a quelle dei residenti ove il veicolo e il personale adibito alla guida siano disponibili.

Il servizio ha come oggetto il solo “trasporto di persone” con esclusione di prestazioni di assistenza e di trasporto di natura sanitaria, salvo che non rientrino nell’“obbligo di soccorso” al quale si è tenuti per legge.

Art. 3. Destinatari

Possono usufruire del servizio:

- persone ultra sessantacinquenni non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
- persone con disabilità titolari di certificazione ai sensi della L. n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Il servizio non può essere svolto nei casi di persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o nei casi in cui, per patologia o limitazione funzionale, è necessario il trasporto con ambulanza, come ad es. in caso di malattia grave o contagiosa o di ricovero urgenti in ospedale.

Art. 4. Requisiti di accesso

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- a) residenza, domicilio o dimora nel Comune di Roncade;
- b) condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo o da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei normali mezzi di trasporto;
- c) impossibilità della rete familiare di garantire l'accompagnamento con mezzi idonei;
- d) mancanza di patente di guida o inidoneità temporanea alla guida.

In subordine potranno essere accolte le richieste di persone non residenti, né domiciliate, né dimoranti nel Comune di Roncade, ove il veicolo e il personale adibito alla guida siano disponibili.

Art. 5. Modalità di accesso al servizio

Le persone che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale devono presentare domanda alla Segreteria della Fondazione, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, preferibilmente una settimana prima del trasporto.

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura o la rappresentanza. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia carta d'identità;
- b) fotocopia tessera sanitaria (codice fiscale);
- c) eventuale certificazione medico-specialistica, prenotazione della visita o altra documentazione sanitaria utile all'organizzazione del servizio;
- d) eventuale attestazione ISEE relativa al nucleo familiare nel solo caso di istanza di riduzione della compartecipazione economica.

Le domande presentate, istruite dalla Segreteria, saranno accolte se risultano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, dandone tempestiva comunicazione al richiedente.

In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità prevista per la stessa data, la precedenza viene determinata tenuto conto degli utenti già in carico, dell'ordine cronologico delle richieste e sulla base della necessità ed urgenza del servizio stante per la singola persona, fatta salva la precedenza di chi ha la residenza, domicilio o dimora nel Comune di Roncade.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Art. 6. Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo e non esaustivo):

- a) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- b) accompagnamento per esami clinici;
- c) accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- d) accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
- e) accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche necessarie alle esigenze di vita della persona.

È richiesta la presenza di un familiare o di un caregiver nel caso in cui la persona trasportata abbia bisogno di assistenza oltre al mero trasporto.

Qualora trattasi di minore è necessario l'accompagnamento di un familiare.

Art. 7. Organizzazione

Il servizio utilizza un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 1 persona in sedia a rotelle e due passeggeri (oltre l'autista) ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge.

Il trasporto può avere carattere occasionale o continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definiti nell'arco dell'anno.

Il trasporto potrà essere effettuato da:

- Partecipanti volontari della Fondazione;
- personale reso disponibile dal soggetto gestore della RSA di Roncade;
- soci volontari delle associazioni di volontariato del territorio.

Il personale adibito alla guida è abilitato alla guida dello specifico automezzo, istruito nell'utilizzo della pedana e autorizzato dalla Fondazione all'utilizzo dell'automezzo.

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio dell'Azienda ULSS n. 2.

Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà essere effettuato anche oltre il limite territoriale anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, terapie, ecc.).

Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale adibito alla guida.

Art. 8. Modalità di fruizione del servizio

Il trasporto prevede il solo accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto ed il ritorno presso l'abitazione, secondo tempi e modalità compatibili con l'organizzazione del servizio.

Se le prenotazioni coincidono o comunque lo consentono potrà essere svolto il trasporto di più persone contemporaneamente, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo.

Nel caso in cui si verificasse l'impossibilità di erogare il servizio già prenotato a causa di precedenti prenotazioni, esigenze prioritarie, indisponibilità del veicolo o del personale autorizzato alla guida la Segreteria avrà cura di comunicarlo tempestivamente all'interessato (via telefono, mail, ecc.).

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza a domicilio.

Art. 9. Verifiche

La Segreteria è autorizzata a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza/permanenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

Art. 10. Compartecipazione economica al costo del servizio

Le persone che usufruiscono del servizio sono tenute a compartecipare ai costi dello stesso, corrispondendo a Fondazione un contributo per ciascun viaggio effettuato, stabilito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, variabile in base ai km percorsi e al numero di viaggi.

Con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere stabiliti i casi di esenzione o di agevolazione in base a fasce di reddito e certificazione ISEE.

La Fondazione si riserva di valutare eventuali richieste di riduzione della compartecipazione in considerazione di particolari situazioni di indigenza, marginalità sociale o difficoltà economica anche transitoria del richiedente.

La modalità di versamento del contributo sarà concordata con la Segreteria al momento dell'ammissione al servizio.

Art. 11. Norme di comportamento dell'utente

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- a) gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi e rispettosi nei confronti degli operatori del servizio e degli altri passeggeri;
- b) la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date e orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e

comunque non oltre il giorno prima del servizio. In caso contrario verrà ugualmente addebitata l'eventuale compartecipazione al servizio;

- c) al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza dell'accompagnatore, in mancanza del quale non sarà garantito il trasporto.

Art. 12. Sospensione dal servizio

La Fondazione si riserva di sospendere il servizio:

- a) in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 11, formalmente contestati dal conducente incaricato al trasporto;
- b) in seguito ad impossibilità da parte della Fondazione di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

Art. 13. Dimissione dal servizio

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a) nel caso di reiterata violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 11;
- b) qualora venga riscontrato il mancato versamento della quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 10;
- c) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.